

VERBALE DI ACCORDO

Parma, il 15.7.2026

tra

CA Italia S.p.A., anche in qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ulca e Unisin Falcric-Silcea-Sinfub**

premesso che:

- nel corso del 2024 l'Azienda ha presentato alle Organizzazioni sindacali il progetto HR (r)Evolution, nel cui ambito è stato previsto – tra gli strumenti a supporto della crescita professionale - un nuovo sistema professionale di Gruppo che pone le sue basi sui seguenti elementi: famiglie professionali, ruoli, livello di seniority e competenze;
- in data 28 giugno 2024 le Parti hanno sottoscritto un accordo che ha aggiornato l'assetto normativo dei percorsi professionali in essere nel Gruppo Bancario CA Italia;
- in tale accordo le Parti hanno regolamentato il percorso professionale connesso al livello di seniority: "Specialist" attribuito, in fase sperimentale, ai dipendenti del CA Group Solutions, prevedendo altresì di incontrarsi per valutare l'applicazione del percorso anche alle figure di direzione centrale delle Aziende del Gruppo con il medesimo livello di seniority;
- nel corso del mese di giugno 2025 le Parti hanno avviato la negoziazione sul tema in argomento, sviluppando un'articolata fase di analisi e confronto;
- nel corso del mese di settembre 2025 l'Azienda ha altresì presentato alle OO.SS. i nuovi ruoli dei consulenti soluzioni di pagamento e protezione e del coordinatore consulenti protezione;

tutto ciò premesso le Parti hanno condiviso quanto segue.

Art. 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo; restano ferme le previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di inquadramenti, con particolare riferimento alla categoria dei quadri direttivi.

Art. 2 – Modifica dei contenuti di cui all'art. 2, paragrafo 1) – Accordo 28.6.2024 in materia di percorsi professionali e gradi minimi

L'art. 2, paragrafo 1), dell'accordo 28.6.2024, è sostituito da quanto segue.

“Al personale della direzione centrale delle aziende del Gruppo, in possesso dei livelli di seniority di seguito elencati, verrà riconosciuto il percorso di sviluppo professionale rispettivamente indicato come segue:

a) Livello di seniority “Specialist”

Al personale in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un

costante aggiornamento, è riconosciuto l'inquadramento nella 3° Area Professionale – 2° livello retributivo e, dopo ulteriori 36 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 3° livello retributivo;

b) Livello di seniority “Senior Specialist”

Al personale in possesso di profonda e specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento, è riconosciuto l'inquadramento nella 3° Area Professionale – 3° livello retributivo e, dopo ulteriori 36 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 4° livello retributivo;

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda valuterà l'assegnazione alla categoria dei quadri direttivi per il personale della direzione centrale delle aziende del Gruppo in possesso del livello di seniority “Senior Specialist” stabilmente incaricato di svolgere la propria attività presso strutture caratterizzate da particolare complessità.

Tali assegnazioni saranno oggetto di specifica e motivata informativa alle OO.SS. in occasione dell'incontro annuale ex art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.”

Art. 3 – Trasferimento a diverso ruolo

L'assegnazione a diverso ruolo di direzione centrale – purché nell'ambito della stessa famiglia professionale – consente la prosecuzione senza soluzione di continuità della maturazione del percorso professionale connesso al livello di seniority.

L'assegnazione ad un ruolo di direzione centrale riconducibile ad altra famiglia professionale potrà comportare l'assegnazione ad un nuovo livello di seniority e la conseguente interruzione dei tempi di maturazione del precedente percorso.

Detta interruzione non opererà qualora l'interessato abbia maturato almeno 18 mesi delle tempistiche necessarie per il riconoscimento del livello retributivo previsto.

In analogia a quanto previsto dall'art 3 dell'accordo 28.6.2024, il trasferimento in ruoli normati che non prevedano un livello di seniority, comporta l'annullamento dell'anzianità maturata.

Nel caso in cui siano stati maturati almeno 18 mesi nel livello di seniority di provenienza, l'anzianità maturata verrà conservata ai fini del percorso professionale di destinazione.

Dichiarazione delle Parti

L'assegnazione ad un ruolo di direzione centrale dal ruolo di team leader (o viceversa) comporterà l'applicazione dell'art. 3 dell'accordo 28.6.2024, avendo come riferimento per la valutazione della pari, maggiore o minore complessità il livello di seniority del ruolo di direzione centrale.

Art. 4 – Integrazione dei contenuti di cui all'art. 2 con i paragrafi o) e p) – Accordo 28.6.2024 in materia di percorsi professionali

o) Consulente protezione e Consulente soluzioni di pagamento

Al personale inquadrato nella 3° Area Professionale – 2° livello retributivo, in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita

anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento, che sia stabilmente incaricato dall'Azienda di svolgere il ruolo di Consulente protezione o Consulente soluzioni di pagamento, è riconosciuto a livello di inquadramento il percorso che segue:

- dopo 18 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 3° livello retributivo;
- dopo ulteriori 27 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 4° livello retributivo;

Al personale assegnato al ruolo di Consulente protezione o Consulente soluzioni di pagamento che sia già inquadrato nella 3° Area Professionale 3° Livello Retributivo si applicano le previsioni di cui al secondo alinea.

p) Coordinatore Consulente protezione

Al personale inquadrato nella 3° Area Professionale – 2° livello retributivo, in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento, che sia stabilmente incaricato dall'Azienda di svolgere il ruolo di Coordinatore Consulente protezione, è riconosciuto a livello di inquadramento il percorso che segue:

- dopo 24 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 3° livello retributivo;
- dopo ulteriori 26 mesi di adibizione, l'inquadramento nella 3° Area Professionale, 4° livello retributivo;
- dopo ulteriori 30 mesi di adibizione, riconoscimento di un'indennità di ruolo corrispondente alla differenza tra la voce stipendio relativa alla 3° Area Professionale 4° livello retributivo ed il 1° livello dei Quadri Direttivi, assorbibile in caso di promozione, nella misura del 100%.
La misura di detta differenza retributiva seguirà l'evoluzione della Contrattazione Collettiva Nazionale.
Dopo ulteriori 3 mesi di adibizione l'indennità erogata sarà trasformata in un assegno ad personam assorbibile solo in caso di promozione. Anche l'assegno ad personam seguirà l'evoluzione della Contrattazione Collettiva Nazionale.

Art. 5 – Decorrenze

Il presente accordo troverà integrale applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione.

CA Italia
(in qualità di Capogruppo)



Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

Ulca

Unisin Falcri - Silcea –Sinfub

